



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CAGGIANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ILARIA AMELIA CAGGIANO

Seduta del 21/04/2020

FATTO

Titolare del contratto di finanziamento mediante cessione del quinto della pensione stipulato in data 24/01/2014 ed estinto in via anticipata il 30/06/2018, corrispondenza della 35ma rata, su un totale di 84, il ricorrente, insoddisfatto degli esiti della fase prodromica al presente ricorso, chiede la retrocessione degli oneri non maturati, secondo il criterio proporzionale lineare, delle seguenti voci di costo:

- € 644,40 per le “commissioni di accensione del finanziamento”;
- € 515,88 per le “commissioni di gestione”,
- € 125,45 per le “spese di istruttoria”
- € 401,95 per il premio assicurativo non maturato e non goduto (in sede di repliche, il ricorrente riferisce di avere erroneamente imputato la richiesta alla voce “premio assicurativo” - invero non addebitata -, in luogo della voce “provvigione all’intermediario del credito”.

per un totale di complessivi € 1.686,66.

Costitutosi, l’intermediario eccepisce:

- di aver provveduto, in sede anticipata estinzione, ad effettuare un abbuono pari ad € 429,19 per le commissioni relative alle attività di gestione del prestito, come previsto dal contratto;
- di essersi reso disponibile, in sede di reclamo, alla retrocessione delle commissioni di gestione per un importo pari ad € 272,98, secondo il calcolo effettuato con il criterio del pro rata temporis;



- di non poter retrocedere nulla relativamente alle commissioni di accensione del finanziamento, in quanto chiaramente previste in contratto quali up front;
- la non rimborsabilità, altresì, delle spese di istruttoria, registro, notifica e rivalsa degli oneri erariali conseguenti all'operazione;
- la non rimborsabilità della parte di premio assicurativo poiché nessun costo è stato addebitato al cliente a tale titolo come può evincersi dal contratto e dalle condizioni generali applicate.

Precisa che la non rimborsabilità delle voci di costo up front sarebbe non in contrasto con la posizione emersa nella sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11/09/2019 (caso Lexitor), sulla base di un argomento di cd. distinguishing, in quanto non vi sarebbe coincidenza tra la vicenda in relazione alla quale è stata sollevata la pregiudiziale e originata dalla trasposizione della direttiva nell'ordinamento polacco e quella posta a vaglio del Collegio (relativa all'ordinamento italiano, ove è stato correttamente trasposto e interpretato l'art. 16. par. 1 della direttiva 2008/48/CE). Il giudice/arbitro italiano non sarebbe pertanto tenuto a uniformarsi alla decisione della Corte, "non vincolante" rispetto al caso di specie.

Ciò premesso, l'intermediario ribadisce la propria disponibilità al rimborso dell'importo di € 272,98 a titolo di commissioni di gestione oltre alla somma di € 20,00, a ristoro di quanto versato per la presentazione del ricorso.

Chiede, pertanto, all'Arbitro di rigettare ogni maggiore richiesta avanzata dal ricorrente.

Con successive note di replica parte attrice precisa la domanda, con riguardo alla richiesta di rimborso della voce "provvigione all'intermediario del credito". Insiste nella qualificazione come recurring della commissione di accensione del finanziamento e delle spese di istruttoria e nella rimborsabilità delle commissioni per gli incaricati dell'offerta fuori sede.

Con note di controreplica l'intermediario, evidenzia che la pronuncia del Collegio di Coordinamento ha lasciato aperta la possibilità per i collegi territoriali di fornire soluzioni diverse rispetto a quelle prospettate dallo stesso Collegio di Coordinamento con particolare riguardo alla provvigione degli intermediari, com'è peraltro l'indirizzo adottato in via generale da certa giurisprudenza dei Tribunali ordinari.

DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto alla riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (pro rata temporis) degli oneri commissionali.

La sussistenza del diritto alla riduzione del costo, esso trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art. 121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

È appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). È altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.



Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102/CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Conformemente all'articolato principio di diritto enucleato dal Collegio di Coordinamento, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front". "Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF". In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi up front da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente "forza di legge tra le parti" (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla "integrazione giudiziale secondo equità" (art. 1374 cod. civ.). Ritiene pertanto di accogliere la domanda restitutoria per le seguenti voci di costo "istantanee", in quanto contrattualmente ascritte ad attività relative all'erogazione del prestito, per gli importi appresso indicati:

- € 305,48 a titolo di "provvigione ... per l'offerta fuori sede", spettante nel caso di specie ad un agente in attività finanziaria;
- € 105,18 a titolo di "spese di istruttoria, registro notifica e rivalsa oneri erariali"

Conferma, in speculare applicazione dei criteri consolidati, la retrocessione dei seguenti importi per le voci recurring appresso indicate:

- € 644,40 a titolo di "commissione di accensione", conformemente alla richiesta del ricorrente. La commissione è da qualificarsi come recurring in ragione della descrizione della stessa, contenuta nel contratto.

Pertanto, tenuto conto dei rimborsi già effettuati in sede di conteggio estintivo (pari a € 429,19 a titolo di "commissione di gestione"), il Collegio ritiene che il ricorrente abbia diritto all'importo complessivo di € 1.055,06.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.055,06.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO